

REGOLAMENTO DEL COMUNE DI LINAROLO (PV) PER L'UTILIZZAZIONE SU TERRENO AGRICOLO DI FERTILIZZANTI, REFLUI ZOOTECNICI E FANGHI DI DEPURAZIONE

Articolo 1 (riferimenti legislativi)

La materia in oggetto del presente Regolamento è disciplinata dalle seguenti norme :

- D.lgs. 29 aprile 2006 n. 217 “Revisione della disciplina in materia di fertilizzazione” e Regolamento CE n. 2003/2003 del 13 ottobre 2003
- L.R. 15 dicembre 1993 n. 17 . “ Norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici”
- D.M. del 19 aprile 1999 recante “Approvazione del codice di buona pratica agricola”
- D. M. 7 aprile 2006. “ Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999 n. 152”
- D.G.R. Lombardia n. 49784 del 28.3.1985 e n. 52097 del 7.5.1985 : “Regolamento locale di igiene tipo” e successive modifiche ed integrazioni
- D. lgs. n. 99 del 27.1.1992 : “ Attuazione della Direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura”
- D. lgs 152 del 3 aprile 2006 : “Norme in materia ambientale”
- L.R. n. 26 del 12.12.2003 : “Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche” e successive modifiche e integrazioni.
- Per l'utilizzo dei fanghi di depurazione si faccia riferimento alle Prescrizioni riportate al punto 2 e seguenti dell'Allegato A della D.G.R. Lombardia n. 7/15944 del 30.12.2003 : “Delega alla Provincie delle funzioni amministrative , ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs 22/97 , in materia di approvazione dei progetti ed autorizzazione alla realizzazione degli impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di messa in riserva (R13) trattamento/condizionamento (R3) e spandimento sul suolo a beneficio dell'agricoltura (R10) di rifiuti speciali non pericolosi”

Articolo 2 (Finalità)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare nel territorio del Comune di Linarolo l'utilizzo dei fertilizzanti , dei reflui zootecnici e dei fanghi di depurazione in agricoltura in modo da evitare in primo luogo disagi di origine olfattiva per la popolazione , nonché effetti nocivi sul suolo, sulla vegetazione, sugli animali e sull'uomo, incoraggiandone nel contempo la corretta utilizzazione.

Articolo 3 (condizioni per l'utilizzazione e divieti)

Nel territorio del Comune di Linarolo è consentito l'uso di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazioni su terreni agricoli alle seguenti condizioni:

- a. in modo tale da non creare disagi olfattivi alla popolazione ;
- b. seguendo le buone pratiche agricole e effettuando l'interramento esclusivamente con aratura o con tecniche di iniezione nel terreno durante o immediatamente dopo la deposizione e comunque entro il tramonto della giornata di inizio utilizzazione;
- c. a non meno di 100 metri dalle abitazioni e dagli insediamenti produttivi;
- d. nel periodo compreso dal 1 giugno al 30 agosto e comunque in tutti i periodi dell'anno in cui la temperatura media esterna superi i 30°C è vietato l'utilizzo di fertilizzanti odorigeni, reflui zootecnici e fanghi di depurazione nelle ore di variante termica ; in tali periodi dunque l'utilizzazione su terreni agricoli di tali materiali dovrà essere limitata al seguente orario: dalle ore 5,30 alle ore 7,30 del mattino e dalle ore 13,30 alle ore 16,30 del pomeriggio.

Articolo 4 (osservanza delle altre disposizioni legislative e regolamentari)

Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si rimanda alle leggi nazionali e regionali vigenti in materia citate all'articolo 1 .

Articolo 5 (controlli e vigilanza)

Il Comune di Linarolo, con forze di polizia locali , eventualmente in collaborazione con altri Enti di controllo (Provincia, Carabinieri, Corpo forestale dello Stato...), attua controlli a campione ed a sorpresa su tutti coloro che attuano l'utilizzo di fertilizzanti, reflui zootecnici e fanghi di depurazione su territorio agricolo del Comune al fine di verificare la osservanza delle condizioni e dei divieti citati nell'articolo 3 del presente Regolamento nonché per verificare l'osservanza di tutta la normativa vigente in materia.

Articolo 6 (Sanzioni)

Qualora il fatto non sia stato in altro modo sanzionato dalla normativa Statale o Regionale vigente la violazione alle disposizioni contenute all'art. 3 del presente Regolamento comportano l'applicazione delle sanzioni previste dal T.U. delle leggi sanitarie (R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 art. 344) e dal T.U. della Legge comunale e Provinciale (RD 3 mar n. 383 artt. 106).

Articolo 7 (approvazione ed efficacia del presente Regolamento)

Il presente Regolamento dopo l'approvazione del Consiglio Comunale viene pubblicato , ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 267/200, mediante l'affissione all'albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Il presente Regolamento diventa efficace al termine della sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale.

Articolo 8 (Pubblicità del Regolamento)

Al presente Regolamento , a norma dell'articolo 26 della L. 7.8.1990 n. 241, verrà data massima pubblicità

Una copia del presente Regolamento sarà a disposizione presso il Comune di Linarolo.

Una copia del presente Regolamento verrà trasmessa a tutti i settori competenti in materia degli Enti preposti al controllo dell'attività oggetto del medesimo.